

Il “*sequestro probapreventivo*”: un nuovo “principio procedurale” creato dalle prassi del “Codice Così Fan Tutti” in alternativa alle regole dal codice di procedura penale

I sequestri (probatori e preventivi) di iniziativa della PG tra prassi applicative e regole procedurali nel campo del contrasto ai reati ambientali ed a danno degli animali

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Nel campo del contrasto ai reati ambientali ed a danno degli animali **il sequestro di iniziativa** della polizia giudiziaria **in flagranza di reato** resta un argomento di primaria ed assoluta importanza. Si tratta di uno strumento procedurale che in gran parte dei casi rappresenta un punto essenziale nelle attività di indagine della PG operante in questi settori. Da sempre, il tema del sequestro è oggetto di forte dibattito all'interno delle forze di polizia giudiziaria ambientale, e questo sia nelle scuole ed istituti didattici degli organi di PG statali e locali, sia in sede seminariale e convegnistica, sia oggi ormai da tempo su internet.

Per non fare solo filosofia del diritto e restare su un piano realistico, e non scrivere cose solo teoriche/manualistiche e prive di senso di collegamento con la realtà concreta di tutti i giorni, si deve prendere atto (ma la cosa è sotto gli occhi di tutti: basta frequentare internet, partecipare a qualche convegno in materia o stazionare per un breve lasso di tempo in un'aula didattica istituzionale quando si tratta questo tema) che le correnti di pensiero che caratterizzano ormai in modo trasversale ed uniforme tutte le forze di polizia ambientale statali e locali possono essere sostanzialmente riassunte in tre grandi macroaree:

- 1) molti organi di PG dopo attenta ed approfondita analisi delle esatte regole procedurali, operano puntualmente (quando ne ricorrono i presupposti) i sequestri di competenza di iniziativa in flagranza dei reati ambientali ed a danno degli animali in modo assolutamente coerente con la doverosità di tale scelta procedurale, con conseguente ed attenta distinzione tra sequestri probatori e sequestri preventivi (si tratta della maggioranza degli organi di polizia giudiziaria ambientale);
- 2) alcuni organi di PG (che sono comunque una residua minoranza) ancora oggi non sono affatto convinti totalmente della doverosità dell'attivazione dei sequestri di iniziativa in flagranza di reato (anche se ne ricorrono i presupposti) e continuano - invece - a dibattere sul proprio dovere o meno di agire in tal senso; dovere che viene presentato come ipotesi alternativa o surrogatoria alla semplice segnalazione del fatto al PM con richiesta di attivazione di procedura di sequestro, evitando così sostanzialmente nella maggior parte dei casi di procedere appunto di iniziativa (in flagranza) attraverso una serie di eterogenee e svariate ragioni;

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3) esiste poi una corrente di pensiero intermedia che contraddistingue alcuni operatori di PG ambientale i quali, pur essendo consapevoli e convinti della loro doverosità di attivare i sequestri in flagranza di reato (naturalmente se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi), continuano ad applicare prassi storiche distorte con equivoci di commistione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, redigendo con la penna un sequestro probatorio ma con l'intento di fatto di raggiungere una finalità anche e soprattutto preventiva (facendo affidamento su una "evoluzione" di tale sequestro ad iniziativa poi del PM).

In ordine alla seconda corrente di pensiero (per la prima non possiamo che esprimere condivisione), ci siamo già espressi ripetutamente e coerentemente in ogni sede di didattica istituzionale presso scuole di polizia, seminariale e convegnistica nonché editoriale¹.

¹ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" ed. 2012** - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - www.dirittoambientedizioni.net): " (...) Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro? Molto spesso, nei reati ambientali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento. Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso, preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità. Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il dominus dell'attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell'istituto del sequestro ricade in mano al P.M.. È dunque corretto che laddove l'intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non può essere onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all'istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività. Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all'attività del P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida. Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita. In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche.

E' necessario ribadire che **il fine primario della polizia giudiziaria è reprimere i reati e impedire che gli stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze**, e non solo quello di documentare al PM i fatti reato accertati (questo concetto che appare elementare ad esempio per i reati contro il patrimonio anche di minima entità, a volte viene sottovalutato nei reati ambientali ed a danno degli animali...). Peraltro nel campo ambientale e nel campo della tutela giuridica degli animali, le ulteriori conseguenze del reato significano creare situazioni di irreversibilità. Consentire che il reato venga continuato, reiterato o comunque portato a ulteriori effetti, significa consentire il verificarsi di un danno all'ambiente, al paesaggio o alla salute pubblica nel primo caso, e un danno spesso grave e altrettanto irreversibile verso gli animali. Ed in tale contesto non possiamo in questa ulteriore sede che ribadire come – a nostro modesto avviso – un organo di PG che non attiva i necessari sequestri (quando logicamente sono presenti i presupposti oggettivi e soggettivi di rito), di fatto non attua puntualmente le finalità primarie del ruolo di polizia giudiziaria. In particolare, laddove si presenta in flagranza di reato una necessità inderogabile di impedire la continuazione e/o reiterazione del reato, ci appare del tutto illogico “rinviare” al PM l’iniziativa del sequestro. Scenario manualistico: un ufficiale di PG ferma e controlla su strada un camion che trasporta del tutto illegalmente ed “in nero” - sotto ogni profilo - lastre di eternit sbriciolato derivate da demolizione abusiva. Cosa fa? Lascia andare via l'autista con il camion abusivo ed il carico illegale, con la pratica certezza del danno per la salute pubblica, e con la altrettanto pratica certezza dello smaltimento illegale, limitandosi a chiedere al PM un sequestro “posticipato”? Evidentemente si tratterebbe di una scelta illogica ed illegittima che andrebbe a favorire lo smaltimento illegale del rifiuto pericoloso, atteso che proprio per evitare questo il codice di procedura penale prevede un'area di iniziativa autonoma (doverosa) per la PG nella flagranza dei reati appunto finalizzata ad un intervento immediato e tempestivo per impedire la prosecuzione/reiterazione dei reati (altrimenti avrebbe previsto sempre e comunque solo l'intervento diretto del magistrato).

Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale. Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va a creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa. Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di iniziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato. Nella flagranza di un reato di grave danno ambientale accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili. Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo proprio perché è prevista espressamente dal c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili. La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio sia il sequestro preventivo di iniziativa (troppo spesso sottovalutato ed invece importante sottolineando che comunque solo il probatorio può essere eseguito anche da parte dell'agente di P.G.).”

In questo caso da manuale, sempre a nostro modesto avviso, se poi il carico illegale scompare - e dunque viene smaltito illegalmente nelle more del sequestro "posticipato" - l'ufficiale di PG, oltre agli aspetti omissivi penalmente rilevanti, potrebbe anche essere chiamato a rispondere direttamente del reato di smaltimento abusivo in parallelo con i responsabili diretti ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del Codice Penale in quanto, avendo avuto il dovere e la possibilità di impedire tale reato, non ha agito tal senso (non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).

Per quanto riguarda, invece, la terza corrente di pensiero, vale la pena svolgere qualche riflessione. Infatti alcuni organi di PG, pur accedendo - quando necessario e doveroso - alla attivazione dei sequestri di iniziativa, ancora applicano prassi tratte dal "Codice Così Fan Tutti"² invece che le regole del Codice di Procedura Penale.

E questo in particolare nella scelta del tipo di sequestro da adottare, tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, e nelle procedure pratiche poste in essere.

Uno dei problemi fondamentali che si pongono sul territorio, e che poi diventano oggetto di dibattito in ogni sede sia istituzionale che seminariale che su internet, è quello relativo alla scelta del sequestro probatorio da parte di un ufficiale di PG il quale, potendo scegliere (al contrario dell'agente) tra sequestro probatorio e preventivo, di fatto per prassi adotta spesso il sequestro probatorio a livello cartaceo e formale ma con l'intento sottinteso di raggiungere anche il fine del sequestro preventivo. E questo anche fidando su una ulteriore prassi arcaica che poi vede tale sequestro probatorio "convertito" dalla magistratura di riferimento in un sequestro preventivo in via posticipata. Questa prassi ha portato ad una surrogazione di fatto delle finalità del sequestro preventivo nella stesura del verbale di sequestro probatorio, con la conseguenza paradossale - poi - che quando (inevitabilmente) viene azzerata la finalità sottintesa di tipo preventivo nei successivi passaggi procedurali dalle varie magistrature, ci si meraviglia di dissequestri apparentemente incomprensibili.

In realtà i due sequestri sono del tutto diversi, con presupposti diversi, procedure diverse, finalità diverse. Ma questa radicale e profonda diversità non viene spesso recepita pienamente da alcuni organi di PG operanti nel campo ambientale sul presupposto (errato) che tra i due tipi di sequestro tutto sommato vi può essere una contiguità parallela, a tal punto che la scelta tra i due tipi di rito è scarsamente importante purché il fine giustifichi il mezzo.

Ma la profonda ed irrimediabile diversità tra i due tipi di sequestro è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5876/04 (n. 2/04) del (cc 28/1/04 - De. 13/1/04) - RG 32366/03 - Pres. Marvulli - Rel Canzio nella quale si precisa

² **"Il Codice Così Fan Tutti"** è una definizione editoriale costituente marchio registrato con il n. TR2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'ambiente" e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

quanto segue in modo molto significativo: “ (...) **A differenza del previgente codice di rito che all'art. 337 prevedeva un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale - il sequestro per il procedimento penale di cose pertinenti al reato - non subordinato ad alcuna finalità predeterminata, il codice del 1988 ha distinto varie forme di sequestro**, in ossequio ai criteri dettati in materia dalla legge delega n. 81 del 1987, che, da un lato, attribuiva al Pubblico Ministero il potere di disporre sequestri 'in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici' (direttiva n. 37), e dall'altro prefigurava la disciplina di misure reali 'in relazione a specifiche esigenze cautelari' (direttiva n. 65). Tale organica risistemazione, fondata essenzialmente sulle autonome specificità funzionali dell'istituto, **è stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di apposite tipologie di sequestro, topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro 3°, titolo 3°, attinente ai 'mezzi di ricerca della prova', il sequestro conservativo e quello preventivo nel libro 4°, titolo 2°, riguardante le 'misure cautelari reali'**, la cui disciplina trova un momento unificante nel regime delle impugnazioni.

Elementi significativi del chiaro intento del legislatore di **disciplinare separatamente gli ambiti e le regole** del sequestro finalizzato all'acquisizione del materiale probatorio dalle misure coercitive reali possono trarsi dalla Relazione al prog. prel., laddove, in considerazione della funzione probatoria del primo tipo di sequestro - denominato nell'art. 265 “sequestro penale” o “sequestro per il procedimento penale” -, è sottolineata “la decisa caratterizzazione in senso processuale dell'istituto, attraverso il riferimento dell'articolo 253 comma 1 alla finalità di “accertamento dei fatti””, volendosi “in tal modo escludere che il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori - cioè per fini di cautela sostanziale o di prevenzione - rispetto ai quali è stata dettata una apposita disciplina nel titolo 2° del libro 4° (pag. 68). **E la peculiare autonomia di tale finalità viene ribadita con riguardo alle regole dettate dall'art. 262 circa la durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate, evidenziandosi come, da un lato, “la vicenda estintiva del vincolo sulle cose acquisite a fini di prova sia da ricollegarsi anzitutto al venir meno delle esigenze probatorie che hanno indotto ad emanare il provvedimento acquisitivo”** (comma 1) e, dall'altro, che, pure nella regolamentazione dei rapporti tra il sequestro penale e le altre forme di sequestro, conservativo e preventivo (commi 2 e 3), “si è data **veste autonoma a tale forma di coercizione reale finalizzata a tutela di interessi sostanziali, quali l'interruzione dell'iter criminoso o la prevenzione di nuovi reati**”, la cui disciplina sotto il profilo della restituzione è “**regolata da principi estranei alle esigenze probatorie**” (pag. 69). **In considerazione della diversa funzione del sequestro preventivo di prevenire un pericolo (ovvero di anticipare l'effetto della confisca)**, si sottolinea nella Relazione (pag. 80), che “fondamento dell'istituto resta l'esigenza cautelare: più precisamente quella **di tutela della collettività con riferimento al protrarsi della attività criminosa e dei suoi effetti** (...) E si indica, tra gli obiettivi della disciplina della nuova misura cautelare, quello “di rendere razionale e controllabile il passaggio dall'una all'altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell'indisponibilità della cosa a danno dell'avente diritto”. (...)”.

Come appare evidente, le Sezioni Unite Penali della Cassazione sottolineano la radicale differenza tra sequestro probatorio e sequestro preventivo. Ed appare altrettanto evidente come appaiono fortemente in contrasto con tale chiara presa di posizione del Supremo Collegio alcune prassi adottate da diversi organi di PG che si muovono nel contesto del rapporto tra i due tipi di sequestro scambiando ed incrociando i rispetti riti e finalità, il tutto sulla scorta di prassi di fatto elevate a principi di diritto.

Peraltro anche sulla ulteriore prassi di telefonare al PM di turno per farsi “autorizzare” un sequestro di iniziativa – che ha come presupposto l’urgenza della flagranza e la contestuale impossibilità di intervento immediato del magistrato – sarebbe opportuna qualche riflessione su prassi e regole.

Nasce così un ulteriore genere di sequestro, il “*sequestro probapreventivo*”³, cioè un sequestro ibrido che prende alcuni principi e procedure del sequestro probatorio ed alcune del sequestro preventivo, si unisce il tutto con un insieme di prassi e usi comuni, si mescolano finalità in modo incrociato, si scrive una cosa con l’intento di realizzarne un’altra, e si propone poi questa insolita miscellanea come principio di diritto da condividere con i colleghi.

Su questo tema da tempo è dunque diffuso il dibattito tra operatori di polizia giudiziaria che operano nel campo ambientale. E non vi è dubbio che sul territorio a livello di operatività quotidiana il sequestro probatorio, seppur poi realizzato con la finalità recondita di tipo preventivo, è quello più gettonato e diffuso.

Noi siamo stati sempre critici in ordine a questa scelta, ed abbiamo una nostra posizione “storica” ribadita in ogni evento seminariale ed editoriale: a nostro modesto avviso, il sequestro probatorio è un sequestro “debole”, che si presta a mancate convalide o dissequestri immediati (anche dopo la convalida) in quanto fonti di prove alternative acquisite (paradossalmente) dalla stessa PG operante possono rendere inutile o inapplicabile il sequestro in questione dato che si può argomentare che – comunque – la prova è stata raggiunta.⁴

³ **“Il sequestro probapreventivo”** è una definizione editoriale ideata da “Diritto all’ambiente” e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

⁴ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” ed. 2012** - di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Diritto all’ambiente – Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza. Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere “probatorio” di tale sequestro ci si attende solo ed esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell’attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la mission del sequestro preventivo...). Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L’oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed

Ricordiamo che il sequestro preventivo, proprio perché è basato sul presupposto di pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, ed è dunque finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, dimostra in ogni sede (anche in fase di riesame) una maggiore e più rigida stabilità di tenuta e resistenza.

E questo perché, mentre le finalità di assicurazione delle finalità di prova (tipiche del sequestro probatorio) possono essere ben facilmente surrogate da altri mezzi - appunto probatori- proposti anche dalla difesa, le finalità di impedire prosecuzione e/o reiterazione del reato (tipiche del sequestro preventivo) sono di più complessa contestazione e difficilmente possono essere superate se l'azione illegale è in atto e/o rischia comunque di essere ulteriormente sviluppata.

esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nelle fasi successive. Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l'esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e - dunque - esso è a quel punto inutile... Pertanto è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla P.G. ambientale, ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo - il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze cautelari probatorie sono cessate perché - ad esempio - sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova. D'altra parte in tal senso va richiamato il disposto dell'art. 262 del codice di procedura penale che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova". Né si può certo surrogare tale preciso dettato con finalità di impedire la prosecuzione del reato atteso che tale finalità è riservata al sequestro preventivo (anche se poi - nella realtà delle cose concrete - spesso si sortisce l'effetto pratico di lasciare nella disponibilità dell'imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo e dunque con il rischio di prosecuzione attiva del reato). In caso di restituzione del bene sequestrato, che pure spesso sorprende gli agenti firmatari del sequestro, nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto, invece, l'operatore di P.G. (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituito molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità - appunto - di "prevenire" la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre, dunque, le semplici esigenze di prova che - comunque - sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro. (...)"

Un sequestro probatorio può essere dunque vanificato da “concorrenti” prove o fonti di prova acquisite dalla stessa PG operante. E questo perché nessun fine preventivo può essere sottinteso nel sequestro probatorio, attese le profonde diverse finalità tra i due tipi di sequestro così come ribadite nella sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione sopra riportate.

Se l'organo di PG sottintende per prassi una componente di finalità preventiva di fatto connessa al sequestro probatorio, sbaglia profondamente a livello di fatto e di diritto. E le evoluzioni non possono che essere conseguenti.

Molti organi di polizia giudiziaria ambientale pensano ancora che – tutto sommato – di fatto viene eseguito un sequestro probatorio ma con le finalità (sottintese e collaterali) del sequestro preventivo.

E poi restano sorpresi quando il sequestro probatorio non viene convalidato, oppure i beni sequestrati vengono restituiti al responsabile dopo la convalida (pensando che il reato rischia di essere portato ad ulteriori conseguenze, ritengono il provvedimento iniquo, ma non valutano che la finalità formale del sequestro probatorio è solo quella – appunto – probatoria e se tale fine è comunque raggiunto in via diversa non si può sperare di ottenere un obiettivo di finalità preventiva con tale tipo di sequestro molto più “debole” e limitato).



Diapositiva tratta dal seminario “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” di Diritto all'ambiente – Corsi & Formazione” (copyright riservato – riproduzione vietata)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In particolare nel campo dei reati di maltrattamento di animali, il sequestro probatorio a volte sortisce effetti inaspettati dato che può essere non convalidato oppure gli animali dopo la convalida possono essere restituiti all'indagato (!) se il maltrattamento è provato con referti veterinari, foto, film o testi.



Diapositiva tratta dal seminario "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Diritto all'ambiente - Corsi & Formazione" (copyright riservato - riproduzione vietata)

Ma tornando a campo dei reati ambientali, registriamo una significativa sentenza della Cassazione che conferma questo nostro orientamento.

Vediamo – infatti – che un'area di circa 3.000 metri quadrati adibita a stoccaggio di rifiuti non pericolosi era stata sequestrata dalla PG con il sequestro probatorio, regolarmente convalidato dal PM competente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma - successivamente - il Tribunale del riesame annulla il decreto di convalida per mancanza di qualsiasi esigenza probatoria, atteso peraltro che la natura di rifiuti non pericolosi sparsi sull'area era stata dimostrata dalla PG con altri mezzi probatori.

Il PM propone ricorso per Cassazione ma il Supremo Collegio (Cass. Pen. Sez. III - Sent. N. 680 cc 31 marzo 2011 - rg 36309/2010 - Pres. Gentile - Rel. Franco) conferma la decisione del Tribunale del riesame. E - in pratica - l'area viene restituita all'indagato perché "non vi era l'esigenza di alcun accertamento che investisse la natura dei rifiuti la quale era già nota agli inquirenti" sulla base di altri atti. La Corte stabilisce - dunque - che "non vi erano quindi esigenze probatorie che giustificassero nel caso concreto" tale sequestro.

Attenzione. Non si accenna mai qui al problema della prosecuzione del reato in atto ed alla possibile reiterazione dello stesso. Ed è logico che sia così... Perché la Corte non doveva certo motivare nulla sul punto in quanto - contrariamente a quanto ancora credono alcuni organi di PG ancorati a prassi arcaiche - quando si decide sul destino del sequestro probatorio i giudici non possono e non devono tenere presente anche le esigenze di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, perché questa è una finalità del sequestro preventivo...

Se come PG abbiamo scelto il sequestro probatorio al momento dell'accertamento, evidentemente abbiamo valutato che in quel momento non vi erano esigenze formali per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze (perché allora avremmo dovuto eseguire un sequestro preventivo) ed abbiamo scelto di seguire solo l'esigenza di assicurare le fonti di prova per il reato da denunciare. Bene. In tal caso tutta la procedura seguente verterà e deciderà solo su tale aspetto. E basta. Non ci si illuda che si può redigere un sequestro preventivo e poi - di fatto - i ricorsi verranno decisi come se si trattasse di un sequestro preventivo.

Così è stato in questo caso esaminato dalla Cassazione. E così è logico che sia a livello procedurale.

Ancora una volta - dunque - si pone la necessità di una riflessione sulle prassi consolidate, e tra queste quella in base alla quale per molti operatori di PG ambientale il sequestro probatorio - comunque - svolge di fatto il ruolo di fatto quasi di sequestro preventivo nelle fasi successive. Così non è. Lo abbiamo sempre sostenuto e qualche volta siamo stati anche criticati per questa posizione ritenuta troppo rigida o da "filosofia del diritto".

Poi - come si vede - le procedure formali prendono corpo a dispetto delle prassi. E la Cassazione sul sequestro probatorio ancora una volta è stata chiara.

Di conseguenza, di fronte ad un reato ambientale che può essere portato ad ulteriori conseguenze è bene oggi ancora una volta ribadire che è consigliabile - se ne ricorrono i presupposti - il sequestro preventivo di iniziativa della PG in luogo del più modesto e vulnerabile sequestro probatorio.

Certamente, soprattutto per forze di polizia locali che spesso non dispongono sempre di un ufficiale di P.G. in loco durante l'operazione o per organi che ancora - incredibilmente - non hanno in organico l'ufficiale di P.G. (sembra ridicolo fare queste ipotesi che invece purtroppo sono ben vere), in tali casi non c'è altra scelta - nella flagranza del reato - e si deve per forza di cose procedere al sequestro probatorio. Ma al di fuori di tali casi limite, laddove un ufficiale di P.G. sia presente o immediatamente reperibile (magari anche appartenente ad altra forza di polizia collaborante) è a nostro avviso decisamente consigliabile sempre e comunque procedere con il sequestro preventivo.

In ogni caso, anche dopo aver eseguito un sequestro probatorio nell'immediatezza dei fatti, se non si era in grado di attuare il preventivo per **assenza dell'ufficiale di P.G.**, si può sempre richiedere al magistrato di attivare a sua cura un sequestro preventivo successivo sullo stesso bene. Va precisato che non si può "trasformare" un sequestro probatorio in un sequestro preventivo (come moti pensano), **ma fermo restando il sequestro probatorio in via autonoma ed indipendente si può far presente al PM l'impossibilità al momento dell'accertamento dei fatti per mancata presenza di un ufficiale di P.G. per procedere al sequestro preventivo di iniziativa** e, dunque, richiedendo in tempi brevi un sequestro preventivo ad iniziativa della magistratura.

Ma diverso è il caso dell'ufficiale di PG che segue questa identica prassi, perché l'ufficiale di PG nel contesto della sua operatività in costanza di flagranza del reato può benissimo attivare un sequestro preventivo di iniziativa e dunque appare incomprensibile la scelta di "rinviare" al magistrato tale provvedimento adottando solo il sequestro probatorio nella speranza che poi tale sequestro probatorio sarà "trasformato" in preventivo negli iter successivi...

Tale metodica appare con scarse fondamenta logico-giuridiche perché se ad agire in flagranza è un ufficiale di P.G. il quale poteva scegliere in quel momento specifico se eseguire il sequestro probatorio o il sequestro preventivo (o ambedue insieme), nello scegliere solo il probatorio evidentemente ha valutato in quel preciso istante di piena flagranza di reato che non sussistevano gli estremi di esigenze preventive per impedire la prosecuzione o reiterazione del reato medesimo e dunque ha ritenuto corretto limitarsi al più modesto fine probatorio. Non si intuisce dunque come possa ipotizzarsi dopo diverse ore o addirittura alcuni giorni, nulla mutando nella dinamica della fattispecie e nessun elemento nuovo essendo intercorso nelle more, la necessità a questo punto posticipata di un sequestro preventivo i cui estremi l'ufficiale di P.G. non ha individuato nella flagranza del reato.

In tal senso va sottolineato che Cassazione Penale - Sez. III - con sentenza del 12 dicembre 2008, n. 35235 ha stabilito che: "(...) questo Collegio ritiene di dover puntualizzare che non si può utilizzare un sequestro probatorio per soddisfare esigenze cautelari per le quali è previsto il sequestro preventivo (...)".

Ricordiamo che il sequestro preventivo, proprio perché è basato sul presupposto di pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, ed è dunque finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, dimostra in ogni sede (anche in fase di riesame) una maggiore e più prepotente stabilità di tenuta e resistenza.

E questo perché, mentre le finalità di assicurazione delle finalità di prova (tipiche del sequestro preventivo) possono essere ben facilmente surrogate da altri mezzi appunto probatori proposti anche dalla difesa, le finalità di impedire prosecuzione e/o reiterazione del reato (tipiche del sequestro preventivo) sono di più complessa contestazione e difficilmente possono essere superate se l'azione illegale è in atto e/o rischia comunque di essere ulteriormente sviluppata.

Ma anche su tali specifici aspetti, naturalmente, cestinata la modulistica con poche righe di spazi da compilare, l'operatore di P.G. dovrà motivare, e motivare molto bene e dettagliatamente tutti questi aspetti e questi rischi di fatto.

Più la motivazione è articolata e dettagliata e maggiore è la possibilità di conferma del provvedimento in ogni fase di verifica e riesame.

Va ancora sottolineato che il sequestro probatorio per una specie di retaggio di prassi consolidata è adottato di fatto da molti organi di PG come regola al posto del sequestro preventivo e tale scelta è perfino sostenuta e difesa in diverse sedi di dibattito; il problema è che **si crede ancora che con la penna si redige un sequestro probatorio ma con la mente si vuole raggiungere una finalità preventiva...** Poi quando la magistratura - soprattutto giudicante - riporta le cose nello stato delle regole ordinarie (anche con dissequestri) si ritiene di essere alla presenza di provvedimenti incomprensibili. In realtà questa evoluzione procedurale che porta a tali conseguenze, tra cui soprattutto i dissequestri, è il frutto inevitabile di una scelta a monte sbagliata della PG e non di un atteggiamento del magistrato di antitesi alla stessa PG. **Infatti lo strumento del sequestro probatorio non può essere in alcun modo utilizzato per raggiungere (neppure indirettamente) finalità preventive.**

Se di fatto opera un agente di PG e manca **realmente** la possibilità di far intervenire un ufficiale di PG, allora le scelte legittime per l'agente di PG - a nostro modesto avviso - possono essere due:

1) si richiede l'intervento di ufficiale di PG appartenente ad altra forza di polizia a supporto dell'operazione (scelta a nostro avviso opportuna quando ad esempio il caso è grave e con pericolo di continuazione e/o reiterazione importante e dalle conseguenze rilevanti per l'ambiente e la salute pubblica);

2) si redige intanto il verbale di sequestro probatorio con la sola reale (e limitata) finalità probatoria, ma in calce a tale verbale si precisa che l'operante è solo agente di PG, che non aveva la **possibilità reale** di far intervenire un ufficiale di PG, e dunque è stato in grado di

redigere solo tale sequestro, e si chiede al PM di attivare concorrente e diversa ed autonoma procedura di rito per un sequestro preventivo al fine di impedire la prosecuzione/reiterazione del reato (scelta a nostro avviso logica quando ad esempio il caso non è grave e con pericolo di continuazione e/o reiterazione modesto e dalle conseguenze non rilevanti per l'ambiente e la salute pubblica).

Infatti diverso è (per un agente di PG) attivare nella immediatezza dei fatti un sequestro probatorio (se non si ha realmente altra possibilità) e richiedere parallelo e successivo e diverso sequestro preventivo al magistrato, ed un conto è (per un ufficiale di PG) redigere solo un sequestro probatorio con la finalità di fatto preventiva e con la speranza che - in base ad una prassi distorta - di fatto venga poi "riciclato" in un sequestro preventivo in via posticipata. Sono due cose totalmente diverse.

Come appare evidente, il tema presenta notevoli spunti di riflessione, ed una scelta ponderata degli agenti ed ufficiali di PG che operano nel campo ambientale è oggi quanto mai necessaria caso per caso, soprattutto in presenza di reati a grave danno immediato per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché a danno degli animali.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 27 giugno 2012